

COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)
AFFARI GENERALI



ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 23 del 30 novembre 2013

Oggetto

APPROVAZIONE del REGOLAMENTO COMUNALE per l'ORGANIZZAZIONE ed il FUNZIONAMENTO della COMMISSIONE SISMICA

L'anno 2013, il giorno trenta del mese di novembre alle ore 13,30, nella sala delle adunanze del Comune di Succivo, situata in Piazza IV Novembre, convocata nelle forme di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in seduta straordinaria. Risultano all'appello nominale presenti :-

qualifica	Cognome e nome	P/A		Cognome e nome	P/A
<i>Sindaco</i>	TINTO ANTONIO	P	<i>Consigliere</i>	PAPA FRANCESCO	P
<i>Consigliere</i>	NARDACCIO FRANCESCO	P	<i>Consigliere</i>	MARSILIO ANTONIO	P
<i>Consigliere</i>	SERRA GENNARO	P	<i>Consigliere</i>	DELL'AVERSANA FRANCESCO	P
<i>Consigliere</i>	IOVINELLI AMEDEO	P	<i>Consigliere</i>	D'ERRICO ANTONIO	P
<i>Consigliere</i>	MORELLI FRANCESCO	P			
<i>Consigliere</i>	DELL'AVERSANA EDUARDO	P			
<i>Consigliere</i>	AULETTA RAFFAELE	P			
<i>Consigliere</i>	DI SANTILLO SALVATORE	P			
<i>Consigliere</i>	PASCALE FRANCESCO	P			

Totale presenti : 13 totale assenti :0

Presiede la seduta : dott. Francesco Morelli nella sua qualità di Presidente ;

Redige il verbale il Segretario Comunale : dott. Marco Verdicchio ;

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)

OGGETTO: APPROVAZIONE del REGOLAMENTO COMUNALE per l'ORGANIZZAZIONE ed il FUNZIONAMENTO della COMMISSIONE SISMICA

il CONSIGLIO COMUNALE

VISTE:

- la allegata proposta di deliberazione registrata al n.74/2013 il 31 ottobre u.s. avente pari oggetto, avanzata dal Responsabile del Settore Tecnico;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs 267/2000;
- il parere del revisore dei conti espresso, ai sensi dell'art. 119, comma 1, lettera a) n.7 del *Regolamento Comunale di contabilità* approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30 settembre 2002, con nota di cui al prot. n. 6938 dell'11.11.2013;

ATTESA la propria competenza a procedere;

CONSIDERATO che:

- sulla allegata proposta le Commissioni Consiliari I e III, debitamente convocate, riunitesi congiuntamente lo scorso 21 novembre, si sono espresse in maniera favorevole;
- il Revisore dei Conti ha espresso parere non favorevole all'approvazione dell'allegata proposta solo relativamente all'art.6 ed ha richiesto l'introduzione ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 6 della seguente dicitura per la nomina dei Commissari, del Vicepresidente e del Presidente *"la nomina avverrà tra i soggetti iscritti nell'apposito Elenco Comunale che a parità di pregressa esperienza professionale con specifico riferimento all'incarico in oggetto, saranno sorteggiati in seduta pubblica"*;

UDITA la discussione sull'argomento di seguito riportata nei tratti salienti ed in quelli rispetto ai quali è stata espressamente richiesta la indicazione a verbale:

il Consigliere Antonio D'Errico chiede la lettura integrale del testo della delibera.

Il Presidente del Consiglio ritiene di non dover accogliere detta richiesta essendo sufficiente l'illustrazione della proposta che l'assessore Serra si appresta a porre in essere e ricordando che l'argomento in discussione è all'ordine del giorno fin dalla convocazione, notificata il 22 novembre e che, pertanto, ben avrebbe potuto il Consigliere D'Errico acquisirne copia presso gli uffici.

Il Consigliere D'Errico lamenta, alzandosi in piedi e con veemenza, presunti cambi di opinione da parte del Presidente che gli avrebbe dato garanzia, ad inizio di seduta, della lettura del verbale e nell'impeto, rimanendo in piedi, minaccia, in dialetto, di scagliare il tavolo addosso al presidente medesimo che chiede al Segretario la verbalizzazione di detto passaggio.

Il Consigliere D'Errico a sua volta, rilevando dei movimenti tra il pubblico che assiste alla seduta, chiede al Segretario di fare presente nel verbale che dal pubblico lo minacciano.

Il Consigliere Serra, assessore all'Urbanistica, illustra la proposta affermando che il parere negativo del revisore, destinato ad imporre ulteriori vincoli, rispetto al possesso dei requisiti minimi imposti dalla legge, alla discrezionalità nelle nomine *de quibus*, non trova conferma nella normativa che regola il funzionamento delle commissioni in discussione.

Il Consigliere Raffaele Auletta afferma che con il regolamento proposto realmente si possono velocizzare i tempi per il rilascio dei provvedimenti sismici esprime tuttavia perplessità sui tempi di cui all'art.10, comma 1 lettera f).

Il Consigliere Francesco Dell'Aversana preannuncia il voto favorevole ad un regolamento che va in favore delle esigenze del cittadino.

Il Presidente sottopone al Consiglio la allegata proposta di deliberazione e l'allegato regolamento tenuto conto del superamento del parere negativo del revisore riguardo all'art. 6 sulla base delle motivazioni precedentemente espresse dal Consigliere Serra

RITENUTO di condividere tutto quanto riportato nella allegata proposta e nell'allegato regolamento superando il parere negativo del revisore riguardo all'art. 6 in quanto detto parere, destinato ad imporre ulteriori vincoli, rispetto al possesso dei requisiti minimi imposti

dalla legge, alla discrezionalità nelle nomine *de quibus* non trova conferma nella normativa che regola il funzionamento delle commissioni in discussione;

CON 11 voti favorevoli espressi nelle forme di legge da tutti i consiglieri presenti (rispetto al momento dell'appello risultano non più presenti, come evincibile dalla consultazione del verbale relativo alla deliberazione n.22, i consiglieri Papa e Marsilio)

DELIBERA:

di APPROVARE la proposta deliberativa in oggetto registrata al n.74/2013 il 31 ottobre u.s. avente pari oggetto, avanzata dal Responsabile del Settore Tecnico;

successivamente, considerata l'urgenza di provvedere

il CONSIGLIO COMUNALE

CON 11 voti favorevoli espressi nelle forme di legge da tutti i consiglieri presenti

DELIBERA:

di DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.



COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)

PROPOSTA di DELIBERAZIONE per il CONSIGLIO COMUNALE / ~~la GIUNTA COMUNALE~~

Registrata al n. 84 anno 2013

Trasmessa all'Ufficio Segreteria il giorno 31/10 -2013

Trasmessa all'Ufficio Ragioneria il giorno 31/10 -2013

Il Responsabile
Sig.ra  Carmela

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE SISMICA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

PREMESSO CHE

L'esercizio delle funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico è disciplinato dalla Legge Regionale 7 gennaio 1983, n. 9 "Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico" e dal relativo regolamento di attuazione n. 4/2010 "Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania", approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 23 dell'11 febbraio 2010;

detta Legge Regionale n. 9/83 è stata integrata e modificata dalla Legge Regionale 27 gennaio 2012, n. 1, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della regione Campania (Legge Finanziaria Regionale 2012)", pubblicata sul BURC n. 6 del 28 gennaio 2012;

in particolare, l'art. 33 della L.R. n. 1/2012, tra l'altro, ha introdotto nella L.R. n. 9/83 l'art. 4-bis - "Commissioni per l'autorizzazione sismica presso i Comuni";

la deliberazione di G.R.C. n. 316 del 28/06/2012, concernente "Nuove modalità operative per la corresponsione e rideterminazione del contributo per l'istruttoria e la conservazione dei progetti da denunciare in zona sismica, in attuazione dell'art. 2, comma 9, della Legge Regionale 7 gennaio 1983, n. 9, come modificato dall'art. 33 comma 1 lettera A) della Legge Regionale 27 gennaio 2012, n. 1", ha approvato, tra l'altro, la nuova "Tabella riportante la misura del contributo per l'istruttoria e la conservazione dei progetti di lavori da denunciare ai sensi dell'art. 2 della legge Regionale 7 gennaio 1983, n. 9 e ss.mm.ii.";

la Giunta Comunale, con deliberazione n. 6 del 29/01/2013, avvalendosi delle norme citate, ha richiesto il trasferimento al Comune di Succivo delle attività e delle funzioni di competenza del Settore Provinciale del Genio Civile di cui agli artt. 2, 4, e 5 della L. R. n. 9/83 come modificati dall'art. 10 della L. R. n. 19/2009, ai sensi dell'art. 4-bis della L.R. n. 9/83, introdotto dall'art. 33 della L.R. n. 1/2012, dando mandato al Sindaco di formalizzare l'istanza;



COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)

- la citata istanza è stata formulata alla Regione Campania - Settore Provinciale del Genio Civile di Caserta con nota prot. 0680 del 30/01/2013;
- la Giunta Regionale della Campania, con deliberazione n. 119 del 27/05/2013 ha trasferito, tra gli altri, al Comune di Succivo, le suddette funzioni;
- a seguito di avviso pubblico del 14/06/2013 si è proceduto ad acquisire le istanze dei professionisti interessati alla nomina quale componente della Commissione Comunale per l'Autorizzazione Sismica;
- con la deliberazione della Giunta Regionale n. 161 del 04/04/2012, avente ad oggetto *"Prime disposizioni per l'attuazione dell'art. 33 della L.R. 27 gennaio 2012 n. 1 – art. 4-bis della L.R. n. 7 gennaio 1983, n. 9 – Trasferimento delle attività e delle funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico ai comuni, alle unioni dei comuni o ai comuni in forma associata"*, sono state approvate altresì le *"Linee guida per l'attuazione dell'articolo 4-bis della legge regionale n. 9 del 1983"*;
- la citata deliberazione prevede che il *"decreto del sindaco o del presidente dell'unione dei comuni o del sindaco del comune capofila dei comuni in forma associata"*, con il quale vengono nominate le *"commissioni"* di cui all'articolo 4-bis - commi 2, 3 e 4 - della legge regionale n. 9 del 1983, debba altresì indicare ogni ulteriore aspetto connesso al funzionamento delle commissioni stesse, preventivamente regolamentato dal medesimo ente nel rispetto del principio di autonomia normativa, organizzativa e amministrativa per l'esercizio delle funzioni e dei compiti ad essi trasferiti;
- pertanto è necessario predisporre ed approvare un Regolamento riguardante la organizzazione e le modalità di svolgimento delle funzioni assegnate, che si proponga altresì l'obiettivo di costituire uno strumento di raccordo alle norme sopra citate;
- per il raggiungimento delle suddette finalità, il sottoscritto Responsabile del Settore Tecnico ha provveduto a redigere lo schema di *"Regolamento Comunale per l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione Sismica"*, composto da n. 18 articoli, *"allegato A"* alla presente proposta di deliberazione;
- la citata deliberazione di G.R.C. n. 161/2012 stabilisce che ai fini della corretta applicazione dell'articolo 4-bis comma 6 della legge regionale n. 9 del 1983, per il funzionamento delle commissioni, debbano essere trasferite ai comuni, alle unioni di comuni e comuni in forma associata, le risorse finanziarie introitate ai sensi dei commi 8 e 9 dell'articolo 2, per l'istruttoria e conservazione dei progetti dei lavori relativi ad opere di edilizia privata la cui altezza non superi i metri 10,50 dal piano campagna;
- le predette risorse finanziarie, versate all'ARCADIS (Agenzia Regionale per la Difesa del Suolo) ai sensi del comma 9 dell'art. 2 della Legge Regionale n. 9 del 1983, possono essere trasferite dalla stessa ARCADIS ai comuni, alle unioni di comuni e ai comuni in forma associata, previa elencazione delle pratiche esaminate ed esibizione di copia delle ricevute di versamento già allegate alla denuncia dei lavori;
- tali risorse sono trasferite annualmente a consuntivo, in un'unica soluzione;
- pertanto, il funzionamento della Commissione non comporta oneri a carico del bilancio comunale;

VISTI:

- Il D. Lgs. n. 267/2000;



COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)

- La L. R. n. 9/83 e ss.mm.ii.;
- Il Regolamento di attuazione della Regione Campania n. 4/2010;
- la Legge Regionale 27 gennaio 2012, n. 1;
- La Deliberazione di G.R.C. n. 161 del 04/04/2012 e le relative "Linee guida per l'attuazione dell'articolo 4-bis della legge regionale n. 9 del 1983";
- la deliberazione di G.R.C. n. 316 del 28/06/2012
- La Deliberazione di G.R.C. n. 119 del 27/05/2013;
- Il vigente Regolamento di Contabilità;
- Lo Statuto dell'Ente;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

DI APPROVARE la premessa, da intendersi riportata e trascritta nel presente deliberato;

DI APPROVARE il "Regolamento Comunale per l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione Sismica", composto da n. 17 Articoli, "allegato A" alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che il funzionamento della Commissione non comporta oneri a carico del bilancio comunale, in quanto interamente finanziata con trasferimenti dall'ARCADIS – Agenzia Regionale per la Difesa del Suolo – REGIONE CAMPANIA;

Il Responsabile del Settore Tecnico

Arch. Raffaele Bonanno

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: Per quanto concerne la regolarità tecnica, a norma dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE. LL. approvato con D. Lgs 267/2000, il sottoscritto Responsabile esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Il Responsabile del Settore Tecnico

Arch. Raffaele Bonanno

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: Per quanto concerne la regolarità contabile, a norma dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D. lgs. 267/2000, il sottoscritto responsabile esprime parere: ~~NON DOVUTO in quanto l'atto non comporta oneri a carico dell'Ente.~~

favorevole

Il Responsabile del Settore Finanziario

(dott. Salvatore D'Angelo)



COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)

ALLEGATO A

REGOLAMENTO COMUNALE per il FUNZIONAMENTO e l'ORGANIZZAZIONE della COMMISSIONE SISMICA

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. ____ del _____.



COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure per l'attuazione dell'art. 4 bis della L.R. n. 9/83 e s.m.i., ed in particolare la competenza per il rilascio dei provvedimenti sismici, e degli adempimenti connessi, relativamente alle opere di edilizia privata la cui altezza non superi i metri 10,50 dal piano di campagna.

2. Le linee guida per l'attuazione dell'art. 4 bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9, approvate con la deliberazione di Giunta regionale n. 161 del 04/04/2012 ad oggetto: "Disposizioni per l'attuazione dell'art. 33 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 - Art. 4-bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 - Trasferimento delle funzioni per la prevenzione del rischio sismico ai comuni, alle unioni dei comuni o ai comuni in forma associata" hanno stabilito, indicandole, specificatamente, le funzioni oggetto di trasferimento che di seguito si elencano:

- a) ricezione delle denunce dei lavori e delle comunicazioni di variazioni delle stesse (comunicazioni di dimissioni o nuova nomina o revoca del direttore dei lavori/collaudatore/costruttore; voltura del provvedimento sismico) - articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983 -, con eccezione di quelle relative ad "opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna";
- b) ricezione della valutazione della sicurezza, riferita a qualsiasi tipologia di opere, rilascio della relativa attestazione e conservazione degli atti - articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983;
- c) svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica - articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983 -, con eccezione di quelle relative ad "opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna";
- d) rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica, anche se relativi a lavori che interessano abitati dichiarati da consolidare, a sopraelevazioni di edifici e a lavori relativi a denunce in sanatoria, e conservazione dei relativi atti - articolo 4 legge regionale n. 9 del 1983 -, con eccezione di quelli relativi ad "opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna";
- e) svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche al rilascio dei provvedimenti di deposito sismico, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere - articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983;
- f) rilascio dei provvedimenti di deposito sismico, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere, e conservazione dei relativi atti - articolo 4 legge regionale n. 9 del 1983;
- g) effettuazione dei controlli sulla progettazione con metodi a campione, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere e conservazione dei relativi atti - articolo 4 legge regionale n. 9 del 1983;
- h) controllo sulla realizzazione dei lavori nei casi di cui all'articolo 4 comma 1 lettere a) e b) della legge regionale n. 9 del 1983 - articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983;
- i) ricezione della relazione a strutture ultimate redatta dal direttore dei lavori - articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983 -, svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito della stessa - articolo 9 del Regolamento n. 4/2010 -, con eccezione di quelle relative ad "opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna";
- j) ricezione degli atti e del certificato di collaudo - articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983 -, svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito degli stessi - art. 10 del Regolamento n. 4/2010 -, con eccezione di quelli relativi ad "opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna";



COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)

-
- k) ricezione delle richieste di accesso agli atti tecnici ed amministrativi relativi ai provvedimenti sismici emessi, formulate ai sensi del Capo V della Legge n. 241/90 ss.mm.ii., e svolgimento dei conseguenti procedimenti amministrativi;
- l) conservazione ed archiviazione dei relativi atti e progetti;
- m) ricezione delle comunicazioni di variazioni della denuncia dei lavori originaria:
- comunicazioni di dimissioni o nuova nomina o revoca del direttore dei lavori/collaudatore/costruttore;
 - voltura dell'autorizzazione o del deposito sismico rilasciato.

Art. 2

Procedimenti in corso. Varianti innovative.

1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della Deliberazione di Giunta Regionale n. 119 del 27/05/2013, che ha trasferito le funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico ai sensi dell'art. 4-bis della L.R. 9/83, dovranno essere completati, e produrranno i loro effetti, secondo le disposizioni delle leggi regionali previgenti.

2. I procedimenti si intendono "in corso" qualora sia stato avviato in data antecedente all'entrata in vigore della citata deliberazione il relativo iter abilitativo in campo sismico, e cioè quando:

- sia stato depositato il progetto esecutivo riguardante le strutture - di seguito denominato "progetto strutturale" - presso il Settore Provinciale del Genio Civile di Caserta;
- sia stato depositato il progetto originario e successivamente occorre procedere alla richiesta di una variante non sostanziale.

3. Le variazioni in corso d'opera, da attuarsi successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento, che comportino la completa rielaborazione del progetto strutturale (c.d. varianti innovative) richiedendo, di fatto, il riavvio del processo edilizio, sia per gli aspetti urbanistici che per quelli sismici, saranno sottoposte alla disciplina sopravvenuta, tra cui l'art. 4 bis della L.R. n. 9/1983 e ss.mm.ii..

4. Alle varianti innovative, inoltre, si applica in ogni caso la normativa tecnica per le costruzioni di cui al D. M. 14 gennaio 2008.

5. Ai fini dell'applicazione del 2° comma, si definiscono varianti innovative quelle varianti che si configurano come una nuova e diversa progettazione strutturale rispetto a quella originaria, in quanto modificano in maniera sostanziale l'organismo architettonico ovvero il comportamento sismico globale della costruzione.

6. In ogni caso, per entrambe le tipologie, le richieste non potranno essere prese in considerazione fino a quando l'Ufficio Competente, che ha ricevuto il deposito, non consente il subentro delle competenze Tecniche e Amministrative (trasferimento atti tecnici e amministrativi depositati e nomina del subentrante Responsabile del Procedimento).

Art. 3

Le strutture tecniche competenti in materia sismica

1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni in materia sismica, ai sensi dell'art. 4 bis della L.R. n. 9/83, il Comune di Succivo si doterà di **una struttura tecnico-amministrativa**, composta come di seguito:

- **una commissione di tecnici competente per l'istruttoria e l'esame dei progetti** (di seguito denominata commissione sismica), così come indicato dalla L.R. 9/83 e s.m.i., per lo svolgimento delle attività ivi indicate, di cui uno, eletto dalla commissione stessa, assolve la funzione di segretario;



COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)

- **una unità di ruolo**, scelta tra i dipendenti comunali, per lo svolgimento delle attività accessorie e complementari della commissione e per le attività di, raccordo tra il Settore Tecnico e la Commissione;
- **Responsabile del Settore Tecnico**, il quale, fino a quando non proceda ad eventuale diversa individuazione nell'ambito del proprio settore, è responsabile del procedimento amministrativo legato alle procedure di rilascio del titolo sismico e degli adempimenti connessi, e cioè:
 - rispetto dei termini, verifica del buon andamento della Commissione sismica;
 - trasmissione documentazione al Settore Provinciale del Genio Civile, ecc.;
 - è responsabile della vigilanza edilizia di cui al D.P.R. n. 380/2001 nonché del controllo sulla realizzazione delle opere di cui alla L.R. 9/83 e al Reg.to Regionale n. 4/2010.

Art. 4

Raccordo tra titolo abilitativo edilizio e titolo sismico.

1. Ai sensi della L. R. n. 9/83 e del relativo Regolamento n. 4/2010 e ss.mm.ii., al fine di assicurare che nella redazione degli elaborati necessari per il rilascio del titolo abilitativo edilizio si sia tenuto debitamente conto delle esigenze di riduzione del rischio sismico e quindi la piena coerenza tra il progetto architettonico presentato ai fini edilizi e quello strutturale, il committente, o il costruttore che esegue in proprio, deve presentare domanda di autorizzazione sismica corredata di asseverazione concernente la corrispondenza tra progetto architettonico e progetto strutturale.

Art. 5

Necessità del rilascio dell'autorizzazione/deposito sismico prima dell'inizio lavori

1. I lavori previsti dal titolo abilitativo edilizio, non possono essere iniziati fino a quando non sia stata rilasciata dal Settore Tecnico comunale l'autorizzazione sismica o effettuato il deposito del progetto strutturale nei casi previsti dalla L.R. n. 9/83 e dal relativo Reg.to Regionale n. 4/10. Pertanto:

- il procedimento di autorizzazione/deposito sismico è attuato dopo il rilascio del permesso di costruire o la presentazione della DIA/SCIA;
- i lavori possono essere iniziati dopo che il Settore Tecnico comunale abbia restituito all'interessato il progetto strutturale corredata dell'autorizzazione sismica.

Art. 6

Composizione della Commissione. Nomina. Presidenza.

1. La Commissione Sismica, è formata da:

- tre tecnici in possesso di diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici o diploma di laurea specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici;
- due giovani ingegneri o architetti con massimo cinque anni di iscrizione all'albo.

2. La commissione sismica è nominata dal Sindaco con proprio decreto, individuando i componenti nell'ambito dei professionisti iscritti nell'apposito Elenco Comunale dei tecnici idonei a ricoprire la funzione di componente della Commissione per l'autorizzazione sismica di cui all'art. 4 della Legge Regionale n. 9/83, come modificato dall'art. 33 della Legge Regionale n. 1/2012, formato a seguito di apposito avviso pubblico.

3. Il decreto sindacale di nomina individuerà il presidente tra i professionisti iscritti all'elenco in possesso del requisito di collaudatore in corso d'opera ai sensi della L.R. n. 9/83. Con le stesse modalità sarà individuato un vice presidente che, in caso di assenza o impedimento temporanei e documentati del presidente, avrà pieni e medesimi poteri e rappresentanza.



COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)

Art. 7

Durata in carica della commissione. Sostituzione dei componenti.

1. La commissione così come costituita a seguito di decreto sindacale, resterà in carica per tre anni.
2. Nel caso in cui dovesse, per qualsiasi causa, venir meno un componente della commissione, si procederà alla sostituzione dello stesso con le medesime modalità di nomina previste per la nomina iniziale della commissione. La sostituzione dovrà avvenire nel più breve tempo possibile, al fine di non alterare la composizione della stessa commissione e pregiudicarne il funzionamento.
3. Nel caso in cui non fosse più possibile attingere all'elenco dei tecnici istituito presso il comune, si provvederà ad un aggiornamento dello stesso secondo le modalità previste dall'Ente.

Art. 8

Conflitto di interessi.

1. I componenti della commissione nominati con il decreto sindacale di cui all'art. 6, all'atto dell'accettazione della nomina, con espressa dichiarazione rinunciano a svolgere attività professionale in materia di edilizia privata nell'ambito territoriale di competenza della Commissione e non possono accettare, successivamente alla nomina a membro della Commissione, incarichi professionali privati riguardanti progetti ricadenti nel territorio del Comune di Succivo.
2. Il componente della commissione non può partecipare alla seduta durante l'esame di un progetto:
 - che lo riguardi direttamente quale proprietario dell'area;
 - che riguardi aree o fabbricati confinanti con aree o fabbricati di sua proprietà;
 - che riguardi aree sulle quali insista diritto di proprietà o diritto reale di godimento di parenti (sino al quarto grado) o di affini (sino al secondo grado) oppure in quanto sia comunque interessato all'esecuzione delle opere.

Art. 9

Decadenza dei commissari.

1. I componenti della commissione decadono automaticamente:
 - se risultano assenti ingiustificati per più di tre riunioni consecutive della commissione per l'autorizzazione sismica;
 - se, successivamente alla loro nomina, non effettuano la dichiarazione di rinuncia di cui all'art. 8 comma 1 oppure, pur effettuata, in contrasto con essa continuano ad esercitare l'attività professionale in materia di edilizia privata nell'ambito territoriale di competenza della commissione sismica.
2. Nelle suddette circostanze, il presidente ne dà comunicazione al Sindaco, che provvede alla sostituzione. Nel caso in cui la causa di decadenza concerna il presidente, la segnalazione va effettuata dal vice-presidente.

Art. 10

Procedura per il rilascio del provvedimento sismico.

1. Il funzionamento delle attività, legate ai procedimenti di rilascio dei provvedimenti di deposito/autorizzazioni sismiche, avverrà secondo le modalità esecutive di seguito elencate:
 - a) il committente, o il costruttore che esegue in proprio, effettua la denuncia dei lavori strutturali finalizzata all'ottenimento dei provvedimenti di deposito/autorizzazione sismica, con le modalità previste dal Regolamento Regionale n. 4/2010 (integrato dal Regolamento Regionale n. 2/2011), direttamente presso il protocollo generale del Comune di Succivo, indirizzandola al Settore Tecnico- Sportello Unico per l'Edilizia. Inoltre, alla domanda dovrà allegare:



COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)

- un elaborato di progetto, in duplice copia, dal quale si evince che i lavori riguardano "opere di edilizia privata" che non superano l'altezza di "metri 10,50 dal piano di campagna";
- una dichiarazione, firmata congiuntamente dal committente e dal progettista architettonico, dalla quale si evince che l'intervento previsto non riguarda "opere pubbliche o di interesse strategico" e che l'altezza dal piano di campagna non supera i 10,50 metri;
- originale del versamento del contributo per l'istruttoria e la conservazione dei progetti di lavori da denunciare ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale n. 9/83;
- l'asseverazione di cui all'art. 4 del presente regolamento.

tutta la documentazione, sia amministrativa che tecnica, deve essere presentata in triplice copia di cui una in formato digitale immutabile;

- b) con la presentazione della denuncia dei lavori, il competente Settore Tecnico comunale, comunicando via *e-mail* al presidente della commissione sismica l'elenco delle denunce pervenute, avvia l'istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata all'emanazione del provvedimento di "autorizzazione sismica", da adottarsi entro il termine di sessanta giorni; decorso tale termine, senza che la Struttura tecnica competente abbia rilasciato l'autorizzazione non si forma il silenzio-assenso e trovano applicazione i rimedi previsti dalla legge in caso di mancata emanazione dei provvedimenti nei termini previsti;
- c) Per rendere più spedito il lavoro della Commissione Sismica le pratiche saranno pre-istruite a rotazione dai componenti della C.S. stessa che verificheranno anche la corrispondenza tra formato cartaceo e formato digitale;
- d) La Commissione **sismica**, a seguito dell'esame e dell'istruttoria dei progetti, esprime parere obbligatorio e motivato in ordine alla idoneità progettuale; nelle sedute previste, la Commissione esaminerà tutte le pratiche (denunce di nuovi lavori, varianti ad autorizzazioni già rilasciate, integrazioni prodotte dai committenti) presentate fino a quel momento, tenendo conto del numero progressivo di protocollo generale; qualora non fosse possibile, per l'elevato numero di pratiche presenti, esaminarle tutte nella stessa seduta, la Commissione dovrà, comunque, completare le istruttorie entro sette giorni dalla prima seduta (cioè l'esame di un progetto, una volta iniziato, deve concludersi in senso positivo, negativo o con richieste integrative entro sette giorni);
- e) A seguito di esame della documentazione, la Commissione può richiedere le opportune integrazioni da produrre entro trenta giorni. Il procedimento rimane sospeso fino alla presentazione delle integrazioni e, comunque, non oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione. Qualora le integrazioni non siano prodotte, ovvero siano prodotte solo in parte, la Commissione comunica al responsabile del Settore Tecnico i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (nel caso di richiesta di integrazioni, la Commissione avrà il compito di esaminare anche le integrazioni e le osservazioni prodotte dal committente, senza alcun compenso aggiuntivo);
- f) La Commissione nel corso dell'istruttoria dell'istanza di autorizzazione (e solo nei casi in cui le carenze siano minime, ovvero paragonabili a dubbi interpretativi), in alternativa a quanto previsto al punto precedente, può richiedere agli interessati quanto segue:
 - l'integrazione della documentazione presentata, in ragione dell'assenza, incompletezza o irregolarità degli elaborati progettuali e della dichiarazione asseverata;
 - la rimozione delle irregolarità e dei vizi formali riscontrati nella medesima documentazione;
 - i chiarimenti ritenuti necessari a seguito dell'esame nel merito dei medesimi elaborati progettuali e dichiarazioni.
- g) Non sono ammessi pareri favorevoli condizionati;



COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)

-
- h) Successivamente al parere espresso dalla Commissione Sismica, le pratiche sono trasmesse al Responsabile del Settore Tecnico del Comune che, effettuato il controllo documentale, procede entro quindici giorni al rilascio o al diniego dell'autorizzazione;
 - i) A conclusione dell'istruttoria, in caso di esito positivo il Responsabile del Settore Tecnico emette il provvedimento di "autorizzazione sismica", del quale costituisce parte integrante la denuncia dei lavori, comprensiva di istanza, progetto e documentazione allegata, rilasciandola al richiedente. In caso di esito negativo, il Responsabile emette un provvedimento motivato di diniego.
 - j) Il Responsabile del Settore Tecnico del Comune trasmette al settore provinciale del genio civile gli elaborati in formato cartaceo o su supporto informatizzato. In particolare, ai fini della corretta applicazione dei commi 4 e 5 dell'art. 4-bis della Legge Regionale n. 9/83, è tenuto a trasmettere, unitamente al provvedimento sismico rilasciato, l'elaborato di progetto dal quale si evince che i lavori riguardano opere di edilizia privata che non superano l'altezza di "metri 10,50 dal piano di campagna", nonché una dichiarazione resa dal medesimo responsabile dell'ufficio tecnico che il provvedimento rilasciato non riguarda "opere pubbliche o di interesse pubblico".

Art. 11

Ulteriori aspetti connessi al funzionamento delle procedure di competenza della commissione.

1. La commissione sismica svolgerà le attività così come disciplinate dal Regolamento Regionale n. 4/2010, come integrato dal Reg.to Regionale n. 2/2011. In particolare, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 9/1983, nell'attività istruttoria amministrativa verifica, anche a mezzo di liste di controllo:

- a) la sussistenza delle condizioni per le quali è previsto il "deposito sismico" ovvero "l'autorizzazione sismica";
- b) la correttezza dell'impostazione dell'istanza;
- c) la rispondenza tra gli elaborati progettuali presentati e quelli prescritti;
- d) la completezza e correttezza della documentazione e la sua corrispondenza a quanto riportato nell'istanza e negli elaborati progettuali;
- e) la competenza dei tecnici incaricati, desunta dalla loro abilitazione professionale;
- f) la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti;
- g) l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle norme tecniche, nell'impostazione delle ipotesi progettuali e nella verifica degli elementi strutturali;
- h) che gli elaborati progettuali siano effettivamente di livello esecutivo e che, in particolare, i grafici strutturali siano perfettamente intellegibili dalle maestranze impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Art. 12

Riunione, convocazione, validità delle sedute. Verbalizzazione.

1. Le sedute della commissione sismica si tengono nella Casa Comunale di Succivo.
2. La commissione si riunisce in presenza di progetti da valutare a seguito di convocazione del presidente, ovvero su richiesta del Responsabile del Settore Tecnico per motivi di necessità o di urgenza.
3. Il Presidente, in presenza di progetti da valutare, ha l'incarico di attivare il funzionamento della Commissione stessa, preparando l'ordine del giorno e convocandola almeno un giorno libero prima



COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)

anche via *e-mail*. Comunicazione della convocazione della commissione va inviata, a cura del presidente, al Responsabile del Settore Tecnico, al Sindaco ed al Segretario comunale, anche via *e-mail*.

4. Durante la prima seduta, il presidente deve esaminare le condizioni degli eletti e trasmetterne verbale al Responsabile del Settore Tecnico, al Sindaco e al Segretario comunale.

5. Delle sedute dalla Commissione Sismica viene redatto regolare verbale, da raccogliere in apposito registro a cura del segretario della stessa.

6. Per la validità delle sedute è necessario l'intervento della maggioranza dei componenti, tra i quali, necessariamente, il presidente o il vice presidente. Le decisioni sono prese all'unanimità oppure a maggioranza di voti dei presenti, espressi in forma palese.

7. In caso di parità di voto, vale il voto del presidente o, in sua assenza, del vice presidente.

8. In caso di decisione presa a maggioranza, deve essere annotato a verbale il nome del componente dissenziente e le relative motivazioni di dissenso.

9. Il membro della Commissione Sismica che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 8, comma 2, deve allontanarsi dalla seduta; l'allontanamento deve risultare dal verbale della seduta. Nel caso in cui, provata la causa di allontanamento, il membro rifiuti di allontanarsi dalla seduta, la Commissione Sismica deve pronunziarne la ricusazione, facendola risultare dal verbale. Il Presidente sospende la seduta e ne dà immediata comunicazione al Sindaco per l'adozione dei provvedimenti conseguenti. Qualora la condizione di conflitto di interessi concerna il presidente, la comunicazione deve essere effettuata dal vice presidente.

10. Le deliberazioni assunte con la partecipazione di membri per il quali ricorrano i presupposti per l'allontanamento, debbono essere annullate dal Presidente, o nel caso il conflitto di interessi concerna quest'ultimo, dal vice presidente.

11. Nel verbale della riunione deve riportarsi preliminarmente ogni volta la dichiarazione di tutti i membri sull'inesistenza di cause di allontanamento che li concernano.

12. Le sedute della commissione per l'autorizzazione sismica non sono pubbliche. Se ritenuto opportuno dalla maggioranza dei membri, il presidente potrà ammettere la partecipazione del solo progettista, ma limitatamente all'illustrazione del progetto e non alla successiva discussione ed espressione del parere.

13. Il Responsabile del Settore Tecnico non partecipa alle sedute della commissione sismica se non espressamente convocato con invito motivato. In ogni caso non partecipa all'atto della votazione per la espressione del parere.

La convocazione del citato responsabile deve riportare la motivazione tecnica su cui si fonda, in relazione al singolo progetto da esaminare. Nel verbale della seduta va riportato, altresì, la presenza o l'assenza del responsabile eventualmente convocato ovvero, se presente, le sue dichiarazioni.

14. In ogni caso il personale comunale ausiliario non partecipa alle sedute della commissione.

15. I verbali della commissione devono essere sottoscritti dal presidente e dai membri della commissione presenti. Deve essere altresì sottoscritta nella forma suindicata una copia (cartacea) di tutti gli elaborati progettuali.

Art. 13

Ulteriori attribuzioni dei componenti e degli ausiliari. Riserva al Responsabile del Settore Tecnico.

1. Il Presidente sottoscrive altresì:

- a. le note per eventuali richieste di integrazioni;



COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)

- b. la proposta di provvedimento autorizzativo ovvero di diniego da inoltrare al Responsabile del Settore Tecnico.
2. Il segretario della commissione, eletto tra i componenti, svolgerà tutte quelle attività complementari al lavoro della Commissione e del Responsabile del Settore Tecnico, che a titolo esemplificativo ma non esaustivo, si indicano di seguito:
- redazione dei verbali di seduta della commissione;
 - predisposizione delle note per eventuali richieste di integrazioni;
 - predisposizione dei provvedimenti autorizzativi ovvero di diniego;
 - collaborazione con il Responsabile del Settore Tecnico nella predisposizione di tutti gli altri documenti di natura tecnico/amministrativa, riguardanti l'intero procedimento di natura sismica, dalla *denuncia dei lavori* fino al *collaudo e ultimazione* degli stessi.
3. L'unità interna di personale comunale di ruolo, individuata dal responsabile del Settore Tecnico nell'ambito del personale, di categoria non inferiore alla "C" in forza a detto settore (in mancanza di regolare individuazione detta unità sarà rappresentata dal medesimo responsabile) svolgerà tutte quelle attività complementari al lavoro della commissione, che a titolo esemplificativo ma non esaustivo, si indicano di seguito:
- conservazione ed archiviazione dei relativi atti e progetti;
 - predisposizione dei documenti propedeutici al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e deposito sismico;
 - ricezione della valutazione della sicurezza, riferita a qualsiasi tipologia di opere, rilascio della relativa attestazione e conservazione degli atti (articolo 2 legge regionale n. 9/83);
 - ricezione della relazione a strutture ultimate redatta dal direttore dei lavori (articolo 5 legge regionale n.9 del 1983), svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito della stessa (articolo 9 del Regolamento n. 4/2010);
 - ricezione degli atti e del certificato di collaudo (articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983), svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito degli stessi (art. 10 del Regolamento n. 4/2010);
 - ricezione delle richieste di accesso agli atti tecnici ed amministrativi relativi ai provvedimenti sismici emessi, formulate ai sensi del Capo V della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., e svolgimento dei conseguenti procedimenti amministrativi;
 - ricezione delle comunicazioni di variazioni della denuncia dei lavori originaria, quali:
 - comunicazioni di dimissioni o nuova nomina o revoca del direttore dei lavori/collaudatore/costruttore;
 - voltura dell'autorizzazione o del deposito sismico rilasciato.
4. Resta, comunque, in capo al Responsabile del Settore Tecnico, oltre alle responsabilità elencate nei precedenti articoli, la responsabilità del procedimento di tutte le altre attività, ancorché non esplicitamente elencate nel presente Regolamento, che a vario titolo sono propedeutiche ovvero consequenziali ai procedimenti di deposito/autorizzazione sismica, nonché la responsabilità del procedimento relativamente alla vigilanza in fase di realizzazione e, in particolare quella relativa a:
- effettuazione dei controlli sulla progettazione con metodi a campione, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere e conservazione dei relativi atti (articolo 4 legge regionale n.9 del 1983);
 - controllo sulla realizzazione dei lavori nei casi di cui all'articolo 4 comma 1 lettere a) e b) della legge regionale n. 9 del 1983 - articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983;



COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)

art. 14 **Modulistica**

1. Per le denunce dei lavori finalizzate al rilascio del provvedimento sismico, ovvero per gli atti consequenziali, il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Succivo si avvarrà della modulistica (adattata all'uso) prevista dall'art. 13 del Regolamento Regionale n. 4/2010. In particolare sarà resa disponibile ai professionisti, operanti nel settore della progettazione strutturale, la modulistica per le seguenti finalità:

- Autorizzazione sismica;
- Deposito sismico;
- Modelli per volture, sostituzione figure, ecc.;
- Modulistica di asseverazione del collaudatore per denuncia lavori minori.

2. La modulistica sarà reperibile anche sul sito web istituzionale www.comune.succivo.ce.it.

ART. 15

Versamento del contributo per le spese istruttorie. Oneri per il funzionamento.

1. Ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 316 del 28 giugno 2012 - "Nuove modalità operative per la corresponsione e rideterminazione del contributo dovuto per l'istruttoria e la conservazione dei progetti da denunciare in zona sismica", è fatto obbligo corrispondere il contributo, per lo svolgimento delle attività istruttorie, sia per le pratiche soggette ad autorizzazione sismica sia per tutti i depositi del progetto esecutivo (indipendentemente dal fatto che il medesimo progetto depositato sarà oggetto o meno di successivo controllo in fase di realizzazione). Si precisa che il rimborso è dovuto anche per gli interventi che costituiscono attività edilizia libera ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 380 del 2001, se soggetti ad autorizzazione sismica.

2. Nel caso di un'unica pratica sismica caratterizzata da una pluralità di Unità Strutturali (US) differenti tra loro (intendendo per US una costruzione con continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali, delimitata da spazi aperti o da giunti strutturali tali da garantire un comportamento per effetto delle azioni sismiche indipendente rispetto alle costruzioni eventualmente contigue), è dovuta la corresponsione del rimborso forfettario per ciascuna delle Unità facenti parte della costruzione, in quanto le stesse richiedono distinte istruttorie tecniche.

3. Il versamento è effettuato con le modalità indicate nella D.G.R.C. n. 316/2012 e nella misura indicata dalla relativa tabella ad essa allegata, salvo successive modifiche e integrazioni.

4. Il controllo circa il corretto versamento del contributo di cui ai commi 1 e 3, è effettuato dalla commissione sismica, che ne dà attestazione nel parere trasmesso al Responsabile del Settore Tecnico. La mancata attestazione circa il corretto versamento, impedisce al suddetto responsabile il rilascio del provvedimento sismico. Il Rilascio di un'autorizzazione sismica, ivi compresa quella per lavori minori, o di un provvedimento di deposito sismico, in mancanza di attestazione di corretto versamento, comporta la segnalazione all'Ufficio Procedimenti Disciplinari, oltre che la segnalazione alla Corte dei Conti per danno erariale, salvo ulteriori responsabilità.

5. Gli oneri per il funzionamento della commissione di che trattasi, saranno corrisposti a seguito del trasferimento al Comune delle risorse finanziarie introitate dall'ARCADIS (Agenzia Regionale per la Difesa del Suolo), soggetto presso il quale verranno versate in prima istanza, ai sensi dei commi 8 e 9 dell'art. 2 della Legge Regionale n. 9/83, per l'istruttoria e la conservazione dei progetti dei lavori relativi ad opere di edilizia privata la cui altezza non superi i metri 10,50 dal piano di campagna.

6. Il citato trasferimento sarà annualmente disposto da ARCADIS a consuntivo ed in unica soluzione, previa elencazione delle pratiche esaminate ed esibizione di copia delle ricevute di versamento già allegate alle denunce dei lavori. Entro il 30 gennaio di ogni anno, il responsabile del settore tecnico,



COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)

con propria determinazione, effettua la ricognizione ed elencazione delle pratiche esaminate nell'anno precedente, al fine di richiedere ed ottenere il citato trasferimento di risorse finanziarie.

7. La somma trasferita da ARCADIS sarà così ripartita:

- l'80% in parti uguali a favore dei cinque componenti tecnici della commissione nominata con decreto sindacale;
- il 20% sarà forfettariamente destinato alle spese correnti di funzionamento della commissione e per le spese di conservazione degli atti e degli elaborati progettuali. La commissione e gli uffici comunali sono comunque tenuti a privilegiare, ove possibile, le forme digitali di comunicazione e conservazione degli atti (e.mail - pec - conservazione degli atti in formato elettronico).

8. Il compenso ai componenti della commissione viene erogato a richiesta e presentazione di fattura dopo l'accreditamento da parte dell'ARCADIS delle somme versate e accantonate per le pratiche sismiche relative al Comune di Succivo e previa determinazione del responsabile del Settore Tecnico.

Art. 16 Norme di rinvio.

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle norme citate in premessa nonché alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 17 Entrata in vigore.

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore a far data dall'eseguibilità della delibera di approvazione.

COMUNE DI SUCCIVO
PERVENUTA IL 13 NOV 2013
PROTOCOLLATA AL N. 6938


COMUNE DI SUCCIVO

Provincia di Caserta

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 11 NOVEMBRE 2013

VERBALE N.10 DEL 11 NOVEMBRE 2013



L'anno duemilatredecim (2013) , il giorno 11 del mese di novembre ore 9.00 , presso lo studio del Dott. Raffaele Papa, in Mariglianella (Na) – via Umberto I, 130, nella sua qualità di REVISORE UNICO DEL COMUNE DI SUCCIVO, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 4 maggio 2013, secondo la nuova procedura, si è provveduto alla stesura del presente verbale; in relazione alla richiesta di parere, ai sensi dell'art.119, comma 1, lettera a), n.7 del vigente regolamento di contabilità, "proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale registrata al n. 74 anno 2013" ricevuta via pec da sindaco.succivo@alphapec.it in data 04/11/2013 , ossia" PROPOSTA DI DELIBERA REGOLAMENTO COMMISSIONE SISMICA ".

Il parere deve essere preventivo all'approvazione del Regolamento Commissione Sismica.

Il Revisore ha esaminato la documentazione trasmessa e predisposta a firma del Presidente del Consiglio Comunale, dott. Francesco Morelli, verificandone la rispondenza con il TUEL D.L. 267/2000 ,lo statuto dell' Ente (Delibera del Consiglio Comunale n.40 del 19 ottobre 2011), Il regolamento di contabilità', il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, Il decreto sindacale n. 37 del 31 ottobre 2013 sulla individuazione del dipendente tenuto a porre in essere gli atti d'ordinaria amministrazione nonché quelli urgenti relativi ai settori AA.GG. ed Economico Finanziario in assenza del Responsabile e le norme attualmente in vigore, nel rispetto dell'autonomia regolamentare concessa all'Ente; considerando che il Comune di Succivo con deliberazione n.19 del 21 luglio 2012 il Consiglio Comunale dell'Ente deliberava il dissesto finanziario abbiamo:

1. Non si esprime nessun parere ai sensi dell'art. 119 comma 2 del regolamento di contabilità', in quanto l'istituzione della Commissione Sismica prevista per legge non impegnando risorse dell'Ente, in quanto versate dall'ARCADIS (Agenzia Regionale per la Difesa del Suolo) al Comune; risorse finanziarie incassate dall'ARCADIS in prima istanza su progetti presentati in zona sismica (commi 8 e 9 dell'art. 2 della Legge Regionale n.9/83), non avra' alcuna costo per il Comune di Succivo.
2. In merito alla richiesta di parere ai sensi del comma 1 lettera a) n.7 dell'art. 119 del regolamento di contabilità', sul Regolamento della Commissione Sismica si esprime parere favorevole tranne per

l'art. 6 dello stesso , richiedendo che sia introdotto nei commi 2 e 3 per la nomina dei Commissari, del Vicepresidente e del Presidente della Commissione Sismica la seguente dicitura: "la nomina avverrà tra i soggetti iscritti nell'apposito Elenco Comunale, che a parità di pregressa esperienza professionale con specifico riferimento all'incarico in oggetto, saranno sorteggiati in seduta pubblica."

Alle ore 12.00 null'altro essendovi la seduta viene tolta, previa redazione, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Mariglianella (Na), 11 novembre 2013

Il Revisore Unico
Dott. Raffaele Papa



Da: "Per conto di: raffaele.papa@pec.commercialisti.it" <posta-certificata@postecert.it>
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: VERBALE DEL REVISORE UNICO
Data: Mar, 12 Novembre 2013 4:45 pm
A: affarigenerali.succivo@postecert.it,mcompagnone@comune.succivo.ce.it,sindaco.tinto@comune.succivo.ce.it,segretariocomunali

Messaggio di posta certificata

Il giorno 12/11/2013 alle ore 16:45:26 (+0100) il messaggio

"VERBALE DEL REVISORE UNICO" è stato inviato da "raffaele.papa@pec.commercialisti.it"

ed indirizzato a:

affarigenerali.succivo@postecert.it

sindaco.succivo@alphapec.it

mcompagnone@comune.succivo.ce.it

segretariocomunale@comune.succivo.ce.it

sindaco.tinto@comune.succivo.ce.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio:

0642CFA9.0059345D.4CFD2103.0CBE1370.posta-certificata@postecert.it

Attachments:

VERBALE DEL REVISORE UNICO	
Size:	85 k
Type:	message/rfc822
Da:	"raffaele.papa@pec.commercialisti.it" <raffaele.papa@pec.commercialisti.it>
dati-cert.xml	
Size:	1.2 k
Type:	application/xml
smime.p7s	
Size:	3.1 k
Type:	application/x-pkcs7-signature
Info:	S/MIME Cryptographic Signature

Letto confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
dott. Francesco Morelli



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Marco verdicchio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ATTESTA

Si attesta che il presente deliberazione è all'Albo Pretorio Comunale conforme all'originale dal _____
e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi _____ ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. 18
agosto 2000 n. 267



Il Responsabile del Servizio
Aniello Marsilio

ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO COMUNALE

da atto che la deliberazione di cui al presente verbale è immediatamente eseguibile a far data dall'approvazione, ai
sensi del IV comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000

- attesta che la deliberazione di cui al presente verbale diventa esecutiva alla data di cui al 3° comma dell'art. 134
del D.lgs 267/2000



Il Segretario Comunale
Dott. Marco Verdichio

CERTIFICAZIONE

La presente è copia conforme all'originale esistente agli atti dell'ufficio.

Viene rilasciata copia per uso

- () amministrativo
() consigliere Comunale
() altro

Succivo li :

il responsabile del servizio
.....

